



SETTORE

IMPOSTE DIRETTE

## LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” DOPO I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

RIFERIMENTI

- Art. 18, DPR n. 600/73
- Art. 66, TUIR
- Art. 1, commi da 17 a 23, Legge n. 232/2016

IN SINTESI

*Le imprese in contabilità semplificata dal 2017 determinano il reddito d'impresa applicando il principio di cassa.*

*Recentemente, nel consueto incontro di inizio anno l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti chiarimenti, tra cui:*

- *la nuova contabilità semplificata rappresenta un regime “improntato alla cassa” e non un regime di cassa “puro”;*
- *i canoni di leasing, compreso il maxi-canone, i costi del personale e gli oneri di utilità sociale sono deducibili in base al principio di competenza;*
- *le registrazioni nei registri Incassi / Pagamenti va effettuata entro 60 giorni dall'incasso / pagamento;*
- *in caso di tenuta dei soli registri IVA le annotazioni vanno effettuate nel rispetto dei termini previsti ai fini IVA.*

SERVIZI COLLEGATI

Settimana  
Professionale

SCHEDA OPERATIVE *Linea*

IL NOTIZIARIO



Come noto, a **decorrenza dall'1.1.2017**, a seguito della modifica dell'art. 66, TUIR ad opera dell'art. 1, commi da 17 a 23, Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al **principio di cassa** in luogo di quello per competenza.

Sul punto va evidenziato che, nel corso del consueto incontro di inizio anno l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, il nuovo regime **non è un regime di cassa "puro" ma è "improntato alla cassa"**. Infatti, **per alcuni componenti di reddito** (ad esempio, plusvalenze / minusvalenze), "*che mal si conciliano con il criterio di cassa*", a seguito del richiamo della specifica disciplina prevista dal TUIR, **è stato reso di fatto operante il criterio di competenza**.

Il Legislatore, ha rivisto anche l'art. 18, DPR n. 600/73 contenente le condizioni necessarie per l'accesso alla contabilità semplificata. In particolare va evidenziato che:

- sono confermati i requisiti, in termini di limite dei ricavi, per la tenuta della contabilità semplificata;
- sono modificati gli obblighi contabili prevedendo 3 possibili alternative.

### REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Come disposto dal citato art. 18, **il limite di ricavi**, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la **tenuta della contabilità semplificata** è così individuato.

Attività	Limite
Prestazioni di servizi	€ 400.000
Altre attività	€ 700.000

### VERIFICA LIMITI RICAVI

I **ricavi** vanno individuati con riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR e pertanto si considerano, ad esempio:

- i corrispettivi delle cessioni di beni / servizi alla cui produzione / scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- le assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
- la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- i contributi in c/esercizio a norma di legge.



Ai fini della tenuta della contabilità semplificata va fatto riferimento ai **ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario**. Quindi per verificare l'adozione della contabilità semplificata nel 2017 va fatto riferimento ai ricavi di competenza del 2016.

### ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIÙ ATTIVITÀ

In caso di **esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività**, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento al **limite relativo**:

- alle **attività diverse da quelle di servizi** (€ 700.000) se i **ricavi** delle attività esercitate **non sono distintamente annotati**;
- all'**attività prevalente** se i **ricavi** delle attività esercitate sono **distintamente annotati**. Pertanto, se l'attività prevalente esercitata è quella:
  - di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000;
  - diversa da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al minuto), il limite di ricavi applicabile è pari a € 700.000.

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

Ai sensi del comma 1 dell'art. 66, TUIR, il reddito d'impresa dei soggetti in contabilità semplificata è pari alla **differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute** (ad esempio, costi acquisto materie prime / merci, spese di lavoro autonomo, canoni di affitto / noleggio, spese energia elettrica / gas / acqua, spese telefoniche).

Vanno considerati altresì i seguenti componenti positivi / negativi:

- autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore / redditi degli immobili "patrimonio", plusvalenze e sopravvenienze attive;
- minusvalenze / sopravvenienze passive.

Nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le plusvalenze / minusvalenze nonché le sopravvenienze attive / passive sono imponibili / deducibili per competenza ex artt. 86, 88 e 101, TUIR.

Analogamente in caso di assegnazione di beni ai soci / destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza, ossia nel periodo in cui avviene l'assegnazione / destinazione degli stessi.

Come disposto dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 66 in esame, in sede di determinazione del reddito:

- è **possibile dedurre**, ai sensi del citato comma 2, le **quote di ammortamento** dei beni materiali / immateriali, le **perdite di beni strumentali / su crediti** e l'**accantonamento TFR**.

Nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia ha precisato che per effetto del rinvio operato agli artt. 95, 100 e 102, TUIR oltre alle quote di ammortamento e ai **canoni di leasing**, sono deducibili **per competenza** anche le **spese per prestazioni di lavoro** e gli **oneri di utilità sociale**.

Inoltre, il **maxi-canone di leasing** va dedotto **per competenza** ai sensi dell'art. 102, comma 7, TUIR, non rilevando il momento del pagamento;

- sono **riconosciute**, ai sensi dei citati commi 4 e 5, le **deduzioni forfetarie** per gli intermediari / rappresentanti di commercio, gli esercenti attività di ristorazione e attività alberghiera nonché per gli autotrasportatori.

Rileva altresì la **deduzione forfetaria** prevista per i distributori di carburante di cui all'art. 34, Legge n. 183/2011.

La determinazione del reddito d'impresa può essere quindi così schematizzata.

Ricavi / altri proventi percepiti ex artt. 85 e 89, TUIR

+

autoconsumo personale / familiare dell'imprenditore ex art. 57, TUIR  
redditi patrimonio ex art. 90, comma 1, TUIR  
plusvalenze ex art. 86, TUIR  
sopravvenienze attive ex art. 88, TUIR

-

Costi sostenuti (pagati)

+

minusvalenze / sopravvenienze passive ex art. 101, TUIR  
quote di amm.to beni materiali (artt. 64, comma 2 e 102, TUIR) / beni immateriali (art. 103, TUIR)  
canoni / maxi-canone di leasing ex art. 102, TUIR  
spese prestazioni di lavoro ex art. 95, TUIR  
oneri di utilità sociale ex art. 100, TUIR

**RIPRODUZIONE VIETATA**

accantonamenti TFR (art. 105, TUIR)  
 perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR)  
 deduzioni forfetarie (intermediari / rappresentanti di commercio, esercenti attività di ristorazione e  
 attività alberghiera, autotrasportatori, distributori di carburante)

## RILEVANZA DELLE RIMANENZE

Ai fini della determinazione del reddito, **non rilevano le esistenze iniziali / rimanenze finali.**

Tuttavia, il **reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto "dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza"**.

In altre parole, le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile nel 2017 (Informativa SEAC [19.1.2017, n. 21](#)).

Nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia ha chiarito che in base alla formulazione letterale della predetta disposizione che fa riferimento "*genericamente alle «rimanenze finali»*", le stesse comprendono:

- le rimanenze di merci / lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, ex art. 92, TUIR;
- le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, ex art. 93, TUIR;
- le rimanenze di titoli, ex art. 94, TUIR.



Si rimane in attesa dell'intervento legislativo, richiesto da più parti, finalizzato ad evitare gli effetti critici della deducibilità integrale nel 2017 delle rimanenze finali 2016.

## PASSAGGIO DI REGIME

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, "*i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi*".

La predetta disposizione è finalizzata ad evitare che il passaggio da un regime di competenza ad un regime di cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione / deduzione ovvero nessuna tassazione / deduzione di alcuni componenti reddituali.

Sul punto nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia ha confermato che tale disposizione è **applicabile anche ai contribuenti in contabilità semplificata nel 2016** (che determinano il reddito in base al principio di competenza) **che nel 2017 applicano la nuova contabilità semplificata per cassa.**

Si pensi, ad esempio, ad un servizio ultimato nel 2016, ma incassato nel 2017. Il ricavo del servizio è stato correttamente imputato al reddito 2016. Lo stesso, nell'anno di incasso (2017), non genera alcun ricavo imponibile.

Analogamente un costo imputato per competenza nel 2016, pagato nel 2017 non dà luogo ad alcun costo per tale ultimo anno.

### DETERMINAZIONE VAP AI FINI IRAP

Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, per le società di persone / ditte individuali in contabilità semplificata, anche la **base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa** applicato ai fini reddituali.

### REGISTRI CONTABILI

Come accennato, ai sensi dell'art. 18, DPR n. 600/73, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata sono previste le seguenti **3 alternative.**

## ALTERNATIVA 1. TENUTA DI 2 REGISTRI DISTINTI (INCASSI / PAGAMENTI)

In base al comma 2 del citato art. 18, i soggetti in esame devono **annotare cronologicamente in 2 distinti registri** i ricavi percepiti / spese sostenute, indicando per ciascun incasso / spesa:

- importo;
- generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- estremi della fattura / altro documento emesso.



Va evidenziato che nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i ricavi / costi vanno **annotati non oltre 60 giorni dall'incasso / pagamento** in base all'art. 22, DPR n. 600/73.

In tali registri vanno altresì **annotati**, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, **gli altri componenti positivi / negativi di reddito** (ad esempio, ammortamenti, plusvalenze, sopravvenienze attive o passive).

## ALTERNATIVA 2. TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE MANCATI INCASSI / PAGAMENTI

Come previsto dal comma 4 del citato art. 18 i **registri IVA sostituiscono i predetti registri** (Incassi / Pagamenti), qualora siano **annotate separatamente** le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In luogo delle **singole annotazioni** relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l'incasso / pagamento **non sia avvenuto nell'anno di annotazione**, nei registri IVA va riportato l'importo complessivo dei **mancati incassi / pagamenti** con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.



Sul punto l'Agenzia delle Entrate nel citato incontro di inizio anno ha precisato che i **mancati incassi / pagamenti** vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tal caso, i ricavi percepiti / costi sostenuti vanno **annotati separatamente nel periodo d'imposta di incasso / pagamento**, indicando il documento già registrato ai fini IVA, non oltre 60 giorni dall'incasso / pagamento, ai sensi del predetto art. 22.

Merita sottolineare che come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel citato incontro di inizio anno, la tenuta dei (soli) registri IVA è una **scelta "gestionale" del contribuente**.

## ALTERNATIVA 3. TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E PRESUNZIONE DI INCASSO / PAGAMENTO

Ai sensi del comma 5 del citato art. 18, il contribuente può tenere i registri IVA **senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti**, fermo restando l'obbligo della **separata annotazione** delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

In tal caso, **opera la presunzione** in base alla quale la **data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso / pagamento**. Così, ad esempio, tutte le fatture / documenti che risultano annotati entro il 31.12.2017, sono considerati incassati / pagati nel 2017.

Come noto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia ha chiarito che, qualora il contribuente annoti la fattura di acquisto entro i termini di cui al citato art. 19, ai fini reddituali **la registrazione coinciderà con la presunta data di pagamento dell'acquisto**.

Sul punto nel citato incontro di inizio anno l'Agenzia ha specificato che *"in un'ottica di semplificazione, il ... comma 5, consente al contribuente di non effettuare"* le predette annotazioni sui registri IVA scegliendo la **presunzione di incasso / pagamento** di quanto annotato nei predetti registri.



L'utilizzo dell'alternativa in esame è subordinata all'esercizio di una specifica **opzione**, avente **validità minima triennale**.

<b>Alternativa 1</b>	Tenuta di 2 registri distinti (Incassi / Pagamenti)
<b>Alternativa 2</b>	Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni no IVA e indicazione dell'importo complessivo mancati incassi / pagamenti al 31.12
<b>Alternativa 3 per opzione</b>	Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni no IVA senza annotazioni dell'importo incassato / pagato per effetto della coincidenza tra la data di registrazione con quella di incasso / pagamento del documento

Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative delle disposizioni sopra esaminate.

### OPZIONE REGIME ORDINARIO

In caso di mancato superamento dei limiti previsti, il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime "naturale" e lo stesso "*si estende di anno in anno*".



Il contribuente può comunque **optare per il regime ordinario**. In base a quanto previsto dal comma 6 del citato art. 18, **l'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni**.

Quanto previsto dal citato comma 6 era contenuto anche nel testo dell'art. 18 previgente. A tal fine, va evidenziato che come prescritto dall'art. 3, DPR n. 442/97, contenente la disciplina delle opzioni, **in caso di regimi contabili l'opzione vincola il contribuente per 1 anno**.

Tale intreccio normativo pone le seguenti questioni:

- la "nuova" previsione è superata dalla citata disposizione del DPR n. 442/97?
- la "nuova" previsione essendo successiva al citato DPR prevale e pertanto il vincolo risulta triennale?

Da un'analisi più approfondita della "nuova" previsione è possibile sostenere che la stessa **non riguarda soltanto un regime contabile** (contabilità ordinaria) ma implichi anche il **passaggio dal regime di cassa** (nuova contabilità semplificata) **al regime di competenza** (contabilità ordinaria).

Di conseguenza non è possibile escludere che la "nuova" previsione, avendo un effetto che incide anche sulla modalità di determinazione del reddito, abbia una durata triennale.

Sul punto è auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate. ■